



Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo

Modifica del 1° novembre 2017

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 24 novembre 2007¹ sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 6c Somma per piccole spese

Durante il soggiorno negli alloggi della Confederazione, eccettuati i centri speciali, la SEM può versare ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione una somma per piccole spese. Non sussiste alcun diritto a una somma per piccole spese.

Art. 12 e 13

Abrogati

Titolo prima dell'art. 16a

Sezione 3a:

Obblighi dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione

Art. 16a Rispetto del regolamento interno

I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione costituiscono una comunione domestica e soggiacciono al regolamento interno.

¹ RS 142.311.23

Art. 16b Lavori domestici

Su ordine del personale addetto all'assistenza, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici. Occorre considerare le circostanze individuali delle persone vulnerabili.

Art. 16c Obbligo di presenza

Nei giorni in cui devono tenersi a disposizione per il trattamento della loro domanda d'asilo, per il disbrigo di lavori domestici, per il trasferimento in un altro alloggio o per l'esecuzione dell'allontanamento, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non sono autorizzati a lasciare l'alloggio.

Titolo prima dell'art. 16d

Sezione 3b: Misure disciplinari e procedure

Art. 16d Condizioni

¹ I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione che dimorano negli alloggi della Confederazione possono essere sanzionati con misure disciplinari se:

- a. violano gli obblighi di cui alla sezione 3a; oppure
- b. minacciano la sicurezza e l'ordine pubblici.

² La base per disporre una misura disciplinare è data da una comunicazione scritta di un collaboratore della SEM o del servizio di sicurezza o di assistenza all'autorità disciplinare. La comunicazione deve contenere le generalità della persona in questione, illustrare i fatti contestati e indicarne la data.

Art. 16e Misure disciplinari

¹ L'autorità disciplinare può ordinare le seguenti misure disciplinari nei riguardi di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione:

- a. divieto di accedere a determinati locali che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione;
- b. rifiuto del permesso d'uscita;
- c. rifiuto di titoli di trasporto per mezzi di trasporto pubblici;
- d. negata concessione di una somma per piccole spese;
- e. esclusione dall'alloggio per al massimo 24 ore;
- f. assegnazione a un centro speciale.

² Le misure disciplinari sono disposte a tempo determinato.

Art. 16f Disposizione di misure

¹ Le misure disciplinari sono disposte oralmente. L'esclusione dall'alloggio per oltre otto ore e l'assegnazione a un centro speciale sono ordinate con decisione scritta.

² Se il rifiuto del permesso d'uscita è disposto per una durata superiore a 24 ore oppure reiteratamente, su richiesta della persona interessata l'autorità disciplinare emana una decisione.

³ Se l'esclusione dall'alloggio è disposta per una durata superiore a otto ore oppure se al termine di un'esclusione di durata inferiore l'alloggio è chiuso, occorre mettere a disposizione della persona interessata un locale separato.

⁴ Se il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione beneficia di una rappresentanza legale o di una persona di fiducia, la SEM le informa in merito alla disposizione della misura disciplinare.

Art. 16g Autorità disciplinare

¹ L'autorità disciplinare è la direzione dell'alloggio. Le compete la disposizione di misure disciplinari.

² Può demandare tale compito al servizio di sicurezza o di assistenza dell'alloggio, salvo il potere di disporre un'esclusione dall'alloggio di una durata superiore a otto ore oppure un'assegnazione a un centro speciale.

³ Il servizio di sicurezza o di assistenza informa regolarmente la direzione dell'alloggio in merito alle misure disciplinari ordinate e ai fatti contestati.

Art. 16h Ricorso

¹ Le misure disciplinari disposte oralmente possono essere contestate mediante ricorso disciplinare alla direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. La SEM mette a disposizione un pertinente modulo.

² Le decisioni conformemente all'articolo 16f capoversi 1, secondo periodo, e 2 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 16i Procedura e termini per il ricorso disciplinare

¹ Il ricorso disciplinare va depositato entro tre giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza della misura. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

² Il ricorso interdisciplinare non ha effetto sospensivo. La misura disciplinare contestata produce effetto fino alla decisione della direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM. Se il ricorso disciplinare è manifestamente fondato, quest'ultima può sospendere l'effetto della misura disciplinare contestata.

³ La direzione della Divisione Centri di registrazione e procedura della SEM decide senza indugio. La decisione, munita di una breve motivazione, è comunicata per scritto alla persona interessata. Non è impugnabile. È fatto salvo l'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

1° novembre 2017

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

² RS 172.021